



Sentenza

n. 119/2025

n. 29645

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Gabriele **VINCIGUERRA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **29645** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18.6.2020 nei confronti di:

C. A. Omissis, Omissis, Omissis

elettivamente domiciliato in Milano, viale Premuda n.10, presso l'Avv. Alessandro Calabria

(pec:alessandro.calabria@milano.pecavvocati.it) per delega in atti.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITO nell'udienza pubblica del 18.6.2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico Ministero Daniele Piccirillo e l'avv. Alessandro Calabria per il convenuto C. A. data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18.6.2020, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio C. A. al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno di immagine di € 31.221,90 in favore Omissis.

La *notitia damni* proviene dal Omissis che, con nota del 9 luglio 2012, ha trasmesso alla Procura copia del decreto di giudizio immediato nei confronti del maresciallo ordinario A.C. e dell'appuntato M.R. in ordine ai delitti di concorso in violenza sessuale e concussione aggravati e continuati a danno di due meretrici.

Dalle indagini erano emersi due episodi concussivi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a danno di prostitute rumene che venivano adescate e accompagnate in caserma per poi ottenere, mediante costrizione psichica, favori sessuali in cambio di mancato fotosegnalamento. Venivano formulate nei confronti dei due carabinieri le imputazioni di per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 609 bis, 609 *septies* comma 4 nn. 3 e 4, 317, 61 nn. 5 e 9 c.p., in concorso tra loro, mentre al solo C. veniva imputato il reato di cui agli artt. 609 bis, 609 *septies* comma 4 nn. 3 e 4, 317, 61 nn. 5 e 9 c.p.

Con sentenza 2223/2012 del GUP presso il Tribunale di Milano C. A. è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione e R. M. di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre a pene accessorie interdittive come per legge. Igli imputati sono, inoltre, stati

condannati a:

- risarcire in via solidale il danno alla parte civile, Ministero della Difesa, quantificato, in via equitativa, in € 20.000;

- sempre in via solidale alla parte civile B. M. A. il danno morale, liquidato in € 30.000,00 (ripartita nei rapporti interni € 20.000,00 a carico di C. e € 10.000 a carico di R.), con provvisoria di € 20.000,00;

- in via solidale al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero della Difesa in complessivi € 2.000,00 oltre quelle a favore della parte civile persona offesa.

Con sentenza n. 5409/2013, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP, ha rideterminato la pena inflitta a C. A. in anni 6 e mesi 8 di reclusione, confermando la sentenza nel resto e condannando gli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, fra cui il Ministero della Difesa, liquidate in € 1.200,00.

Con sentenza n. 37839 del 7.5.2014 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza d'appello limitatamente alla determinazione della pena, rinviando gli atti ad altra sezione della Corte d'appello.

Con sentenza n. 5832 del 21 novembre 2014 la Corte d'appello ha rideterminato la pena inflitta a C. in anni sei e mesi quattro di reclusione e quella inflitta a R. M. in anni tre e mesi uno di reclusione, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della parte civile Ministero della Difesa in €

1.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali alla parte civile B.

La Corte di cassazione, infine, con sentenza n. 38349 del 10 luglio 2015, ha rigettato il ricorso presentato da C. A. e dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R. M.

Divenuta definitiva la condanna, il Ministero della Difesa ha disposto la perdita dello stato di militare a carico di C. A. e la perdita del grado nei confronti di R. M.

La Procura regionale depositava in data 31.1.2020 invito a dedurre e contestuale istanza di sequestro conservativo *ante causam* contestando a C. A. un danno all'immagine Omissis di € 50.000,00 e a R. M. allo stesso titolo, un danno di € 20.000,00 in solido con C. e un danno patrimoniale dell'ammontare complessivo di € 4.200,00, consistente nella mancata rifusione delle spese di costituzione di parte civile promossa dall'amministrazione danneggiata nel processo penale, oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto (10 luglio 2015) al 31.12.2019 e così complessivamente € 56.407,57 a C. di cui € 25.185,67 in solido con il R.

Successivamente alla notifica dell'invito a dedurre e del decreto presidenziale n. 2/2020 con il quale è stato concesso il sequestro, R. in data 14.5.2020 ha versato spontaneamente il dovuto. Conseguentemente, la Procura ha archiviato la sua posizione a chiesto il dissequestro dei beni assoggettati a vincolo conservativo. Il dissequestro è stato disposto con ordinanza n. 32

del 8.6.2020 del Giudice designato.

La pretesa erariale nei confronti del C. si è così ridotta al solo danno all'immagine nella misura di € 31.221,90, avendo il R. risarcito integralmente il danno patrimoniale.

Con sentenza n. 188 del 31.5.2021 questa sezione così si pronunciava: *“assolve A.C. dalla domanda attrice per intervenuta prescrizione. Dichiaro l'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato nei confronti del predetto con decreto n. 2/2020, come parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n.32/2020 dell'8 giugno 2020. Nulla per le spese”*.

La Procura impugnava la sentenza chiedendo, in via cautelare, la sospensione della pronuncia sul dissequestro delle somme sottoposte a vincolo nei confronti del convenuto. Con ordinanza n.4/2022 del 2.3.2022 la Corte dei conti, III^a Sezione giurisdizionale centrale d'appello III^a Sezione giurisdizionale centrale d'appello, dichiarava inammissibile la domanda cautelare per carenza di interesse, in quanto l'effetto sospensivo della esecutività della sentenza di primo grado gravata in appello, previsto dall'art. 190, co.4, c.g.c., si riverbera su ogni sua parte dispositiva.

Con sentenza n. 249/2024 depositata il 23.10.2024 la Corte dei conti, III^a Sezione giurisdizionale centrale d'appello ha, poi, accolto l'appello disponendo: *“ai sensi dell'art. 199, co. 2, c.g.c., la rimessione degli atti per la prosecuzione del giudizio al primo giudice, il quale si pronuncerà anche in ordine alle spese del*

presente giudizio d'appello".

La Procura ha, quindi, depositato in data 23.12.2024 atto di citazione in riassunzione del giudizio chiedendo la condanna di C. A. al pagamento di € 31.221,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 31.12.2019 e sino all'integrale soddisfo, richiamando quanto già dedotto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio. Ivi la Procura ha sostenuto la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità per il danno all'immagine.

Quanto alla condotta ha rilevato l'incontestabilità dei fatti accertati in sede penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nell'ambito del giudizio contabile, in ordine alla loro sussistenza, alla loro illiceità penale e all'attribuzione dei medesimi all'imputato condannato penalmente con sentenza passata in giudicato.

Quanto al titolo del danno ha rilevato la presenza di un giudicato penale per un delitto funzionale (e proprio) commesso dal pubblico ufficiale a danno dell'amministrazione di appartenenza.

Ha evidenziato, inoltre, il grande risalto mediatico della vicenda, dell'arresto e delle condanne irrogate.

Il convenuto si è costituito con comparsa di costituzione depositata in data 27.5.2025 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Calabria.

Il convenuto ha eccepito, in ordine alla quantificazione del danno, che non possono essere utilizzati i criteri di cui all'art. 62 L. 190/2012 in quanto i reati risalgono al periodo dicembre 2009-gennaio 2010 con la conseguenza che deve farsi riferimento

alla l. 20/1994.

In ordine allo *strepitus fori* ha eccepito che non vi è prova alcuna della pretesa “*diffusione della voce fra gli ambienti di strada di doversi sottomettere alla libidine violenta da parte di pubblici ufficiali infedeli*” e del conseguente allarme che si sarebbe propagato nell’ambiente della prostituzione.

Le notizie stampa della vicenda sarebbero scarse e non idonee a provocare clamore nell’opinione pubblica, come affermato dal giudice penale.

Pertanto, ha contestato la discrepanza tra la quantificazione del danno operata dalla Procura e quella stabilita dalla magistratura penale e ha sostenuto che la quantificazione del danno operata da quest’ultima precluderebbe una superiore valutazione dell’entità dello stesso.

Ha chiesto, infine, ed in subordine, la riduzione del danno, anche in considerazione del suo scarso reddito.

All’udienza del 18.6.2025 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio torna all’esame del giudice di I grado in seguito alla sentenza della sez. III centrale di questa Corte n. 249 del 23.10.2024 che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura, ha riformato integralmente la sentenza n. 188 del 31.5.2021 di questa sezione che aveva dichiarato la prescrizione

dell'azione di responsabilità oggetto di giudizio. L'azione di responsabilità ha per oggetto il danno all'immagine Omissis che il convenuto avrebbe causato con le condotte criminoso commesse e per le quali è stato condannato in via definitiva.

1. Occorre esaminare, innanzitutto, la proponibilità dell'azione.

Il convenuto è stato condannato in via definitiva per i reati di concussione e di violenza sessuale aggravata per aver ottenuto prestazioni sessuali da prostitute abusando delle sue funzioni e dell'autorità di pubblico ufficiale violando i doveri connessi alla pubblica funzione esercitata. La concussione (art. 317 c.p.c) rientra tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale. Nel caso di specie il reato è stato accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna e, pertanto, anche indipendentemente dall'orientamento di questa Sezione secondo il quale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 l. n. 97/2001, l'azione per danno all'immagine è proponibile per tutti i delitti commessi dai pubblici dipendenti in danno della pubblica amministrazione (tra le ultime: sez. Lombardia, 6.2.2023 n. 20), nel caso di specie è indiscutibile la proponibilità dell'azione in quanto sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 17, comma 30-ter d.l. 1.7.2009 n. 78, conv. in L. 3.8.2009 n. 102 e s.m.i.

2. Il rapporto di impiego è pacifico in quanto, all'epoca dei fatti, il convenuto era in servizio quale maresciallo dei Carabinieri.

3. Altrettanto pacifica è la condotta illecita in presenza di un

giudicato penale relativo ai medesimi fatti contestati nel presente giudizio (art. 651 c.p.p.) e in assenza di contestazioni da parte del convenuto. La giurisprudenza ritiene che, sulla base del disposto dell'art. 651 cpp : *“l’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa si estende all’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l’evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel procedimento”* (Sez. Sicilia, 22.5.2019 n. 375; sez. I app. 6.4.2018 n. 147; sez. Lombardia, 5.2.2021 n. 36; sez. Veneto, 15.2.2019 n. 26) e ciò vale anche qualora il processo penale sia stato celebrato con il rito abbreviato (art. 651, II comma, cpp). Nel presente giudizio, quindi, i fatti illeciti commessi dal convenuto sono coperti da giudicato e non possono più essere messi in discussione. Pacifico è anche l’elemento soggettivo del dolo essendosi la condotta, cosciente e volontaria, concretizzata nella commissione di reati dolosi.

4. Come è noto, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, riconducibile nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., consiste nella diminuita reputazione dell’ente presso i consociati conseguente alla lesione

di diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione per la Pubblica Amministrazione (artt. 2 e 97 Cost., sez. Veneto, 9.5.2018 n. 66). Tale danno si concretizza qualora un soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta non per il perseguimento di fini pubblici, ma per scopi utilitaristici e personali, ingenerando così nei cittadini sfiducia nella correttezza dell'azione amministrativa (sez. Veneto, 9.5.2018 n. 66). La lesione della reputazione dell'Amministrazione è pienamente integrata nella fattispecie, avendo il convenuto sfruttato la sua condizione di pubblico ufficiale, non per svolgere il suo servizio, ma per ottenere indebiti vantaggi personali da persona soggetta al suo potere.

5. Secondo il convenuto, la quantificazione operata nel corso del processo penale del danno di immagine in € 20.000,00, in solido con il correo R. M. precluderebbe al giudice contabile una ulteriore e superiore valutazione del danno. L'eccezione non è condivisibile. Infatti, è principio giurisprudenziale consolidato quello che afferma che:” la Procura regionale è la sola investita del potere di promuovere l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici (Sez. III d'App, sent. n. 80 del 2015; Sez. I d'App., sent. n. 809 del 2012, n. 458 del 2008, sent. n. 149 del 2007, sent. n. 204 del 2007). Si tratta di un'investitura, oltre che esclusiva, anche indisponibile e,

come tale irrinunciabile” (sez. II app., 8.5.2020 n. 111). Pertanto, la liquidazione del danno effettuata in sede penale non impedisce al giudice contabile di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale e sulla quantificazione del danno da risarcire (sez. I app., 29.4.2021 n. 156; sez. II app., 20.8.2019 n. 294). Solo qualora in giudizio fosse documentato l'intero pagamento si avrebbe la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire del Pubblico Ministero (Cass. SS.UU. 8927/14).

6. Circa la quantificazione del danno si osserva che, come eccepito dal convenuto, il criterio presuntivo dettato dall'art. 1 *sexies* l. 20/94 introdotto dall'art. 1, comma 62, l. 6.11.2012 n. 190 non può essere applicato, per l'irretroattività della norma dovuta alla sua natura sostanziale (sez. II app., 17.6.2016 n. 632; sez. Sicilia, 2.10.2017 n. 577; sez. Veneto, 7.6.2016 n. 78) essendo i fatti illeciti risalenti all'anno 2009 ed essendo comunque di incerta quantificazione il valore patrimoniale delle utilità illecitamente ottenute dal militare.

Occorre, quindi, procedere alla liquidazione del danno con l'utilizzazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., peraltro giustamente utilizzato dalla Procura, sulla base dei noti criteri, oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla giurisprudenza (SSRR 10/03/QM; SSRR 1/11/QM). A tale riguardo occorre considerare che la condotta posta in essere dal convenuto, già di per sé riprovevole, è stata tenuta da militare appartenente

Omissis che, in quanto tale, dovrebbe essere tutore della legge.

Viceversa, il convenuto ha abusato del suo potere e approfittato della situazione di soggezione al suo potere delle vittime per fini egoistici. È inevitabile che tale comportamento generi perdita di prestigio dell'Arma e sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini. Nella determinazione del danno deve tenersi conto anche dello *strepitus fori*, oltre che interno, ossia dell'incidenza negativa che la notizia ha sull'agire delle persone fisiche che operano per conto dell'Amministrazione, anche esterno, ossia della lesione che l'immagine della Pubblica amministrazione subisce nell'opinione pubblica tramite la diffusione da parte dei mass media della notizia della condotta criminosa, la quale indica la dimensione della lesione del bene tutelato (sez. Abruzzo, 20.12.2021 n. 284). In merito, la Procura ha prodotto una rassegna stampa composta di alcuni articoli a diffusione prevalentemente locale per cui l'effetto moltiplicatore del danno causato dalla propagazione della notizia può considerarsi modesto. Oltre a ciò occorre considerare che il convenuto era un semplice maresciallo ossia un sottufficiale, grado non elevato nella gerarchia dell'Arma e che ha già subito la condanna del giudice penale al risarcimento della somma di € 20.000,00 (in solido con il correo) per la stessa voce di danno oggetto del presente giudizio.

Ritiene, pertanto, il Collegio che il danno in questa sede sia da liquidare in € 25.000,00 in aggiunta alla somma già liquidata in

sede penale.

7. In conclusione il convenuto deve essere condannato a risarcire

Omissis la somma di € 25.000,00 già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo.

Si dispone, infine, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni del convenuto ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. nei limiti dell'importo di condanna.

Le spese, del grado di appello e di questo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

CONDANNA C. A. a corrispondere Omissis la somma di € 25.000,00, rivalutazione monetaria compresa, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo.

Converte, nei limiti della condanna, il sequestro conservativo in pignoramento.

Pone a carico del convenuto soccombente le spese di giudizio di questo grado e di quello d'appello che liquida in € 301,10 (trecentouno/10).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18.6.2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/07/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti